

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918>

## **R.0000039.26-06-2020 Piano scuola 2020-2021**

*“.....costante ed esplicito riferimento alle indicazioni tecniche del CTS che in nessun modo, dunque, possono risultare disattese ...”*

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa **esclusivo rinvio al Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti**, allegati al presente testo. In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito l'indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: «Il distanziamento fisico (**inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni**), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione...

- una **riconfigurazione del gruppo classe** in più gruppi di apprendimento;
- **l'articolazione modulare di gruppi di alunni** provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- una **frequenza scolastica in turni differenziati**, anche variando l'applicazione delle soluzioni in relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici;
- per le scuole secondarie **di II grado**, una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via complementare, **didattica digitale integrata**, ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l'età e le competenze degli studenti lo consentano;
- **l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti** disciplinari, ove non già previsto dalle recenti innovazioni ordinamentali; - una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti.

Le istituzioni scolastiche avranno cura **di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa**, ferma restando l'opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale

<http://www.tuttoscuola.com/content/uploads/2020/08/DOCUMENTO-TECNICO-SULL%E2%80%99IPOTESI-DI-RIMODULAZIONE-DELLE-MISURE-CONTENITIVE-NEL-SETTORE-SCOLASTICO.pdf>

### **DOCUMENTO TECNICO SULL'IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO ( stralcio verbale n. 82 28.05.2020)**

pag 15-16:

Dovrà essere limitato l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.

Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il **distanziamento interpersonale di almeno 1 metro**, anche in considerazione dello spazio di movimento

Anche l'area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all'interno dell'aula dovrà avere una superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento **di almeno 1 metro**, anche in considerazione dello spazio di movimento

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale **di almeno 1 metro**

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/le-scuole-l-emergenza-covid-come-rispettare-le-distanze-di-sicurezza-AR-20257/>

**17.07.2020** Le scuole e l'emergenza COVID: come rispettare le distanze di sicurezza?

Un contributo sulla problematica del distanziamento interpersonale nelle aule didattiche in previsione del rientro in classe. Le possibilità di riorganizzazione delle classi, in particolare per la disposizione dei banchi. A cura dell'Ing. Marco Piatti.

Un problema molto discusso attualmente nel [contesto scolastico](#), sono le modalità con cui si rientrerà a scuola a settembre.

Fermo restando che attualmente sono dibattute le modalità "organizzative" che, dovranno essere adottate in base alla autonomia scolastica, e stante che tali aspetti sono solo indirettamente connessi alla sicurezza, oggi vorrei soffermarmi su un aspetto che condiziona molto ogni scelta successiva, ovvero la **disposizione dei banchi**, nel rispetto delle regole sul distanziamento.

Sul tema, il riferimento è il **protocollo del Comitato tecnico scientifico - CTS** del 28 maggio, che scrive:

"Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento".

Assunto che

- oggi il banco più diffuso è il banco europeo (di dimensione 70x70 cm circa),
- la dimensione della persona è assunta pari a 60 cm (parametro mutuato dal concetto di modulo di evacuazione - sostanzialmente l'ingombro del banco e della persona sono quasi assimilabili)
- si considera la persona come puntiforme, durante il movimento; questa è una assunzione in contrasto con la precedente, ma si ritiene che sia una approssimazione che si ritiene accettabile in quanto trattasi di condizioni che durano pochissimi istanti

sulla base della prescrizione sopra riportata, la condizione restrittiva e vincolante è dettata dalla necessità di progettare gli spazi di movimento sempre nel rispetto delle distanze interpersonali; tale prescrizione impone l'adozione di ampi spazi "morti".

Si sottolinea peraltro che nel rispetto del concetto sopra esposto, anche i banchi vicino alla porta dovranno garantire l'accesso ed uscita delle persone nel mantenimento della distanza di sicurezza rispetto a chi è seduto nella prima fila.


Tale condizione tuttavia, si sposa con la necessità di rispettare le distanze tra docente e studente anche nell'uso della lavagna (attualmente è prescritta dalla conferenza Regioni Province autonome del 11 giugno - prot. 20/97/CR1/COV19-C9 - una distanza di 2 metri).

Va da sé che la presenza di arredi come librerie e scaffali, potrebbe rendere ancor più critica la situazione, pertanto sarebbe consigliabile rimuovere qualsiasi arredo, anche per agevolare le operazioni di [pulizia e sanificazione](#), risultando in ogni caso, una buona occasione per ridurre il carico di incendio nelle aule (situazione sempre alquanto delicata).

Segnalo inoltre che nella più semplice ed immediata (**oltre che errata**) ipotesi di mettere i banchi ad 1 metro di distanza in tutte le direzioni, uno studente che acceda al proprio banco, transiterebbe tra due file di banchi essendo a circa 50 cm circa dalle altre postazioni. Questa risulterebbe una evidente violazione.

Rappresentiamo nel seguito gli **schemi di disposizione dei banchi**, concretamente realizzabili secondo la nostra attuale esperienza (le misure sono espresse in metri):

## SCHEMA 1




Lo **schema 1** è lo schema di base. In questo schema non esistono particolari vincoli di movimento per gli utenti e sono sempre rispettate (nelle condizioni ordinarie) le distanze interpersonali.

In questo schema la distanza laterale tra le persone è fissata in almeno **2 metri** così da consentire anche durante il movimento verso o dalla porta del locale, la distanza interpersonale di un metro; in termini di profondità, la distanza è fissata nel rispetto dei corridoio di accesso ai banchi di 75/80 cm (norme sulla accessibilità) da sommarsi alla profondità del banco (se assumiamo il banco europeo, la distanza tra persona e persona corrisponde a circa 1,5 m).


Alcune considerazioni su questo schema:

- In talune situazioni, l'insegnante dovrà spostarsi per consentire il passaggio degli studenti sempre nel rispetto della distanza a lui prescritta di 2 metri
- La disposizione raffigurata è applicabile solo nelle aule di larghezza minima 7 metri (considerando un piccolo margine per l'apertura in sicurezza, delle finestre).

Poche aule hanno tuttavia una larghezza tale da consentire la disposizione di 4 colonne di banchi, normalmente si riducono a 3 (lo spazio in eccedenza sarà ridistribuito incrementando le distanze di sicurezza). La concreta applicazione dello schema 1, secondo nostra esperienza è rappresentata nella immagine sottostante: mediamente un' [aula standard](#) accoglie circa 10



postazioni .




**SCHEMA 2**

Il secondo schema offre piccoli vantaggi per le aule particolarmente sviluppate in una direzione (ovvero quelle a pianta marcatamente rettangolare), ma solo se la lavagna è posta sul lato lungo del rettangolo,

Questo schema potrebbe incrementare di qualche unità per classe, la capienza complessiva (genericamente 1/2 studenti), ma tale ipotesi impone:

- **vincoli organizzativi di passaggio che iniziano ad essere importanti (evidenziati da linee tratteggiate; gli studenti nella ultima fila, per uscire dalla propria postazione, dovranno raggiungere il percorso a loro di fronte)**
- una accresciuta responsabilizzazione degli studenti e maggiori oneri di vigilanza in capo al personale

**SCHEMA 3**




Il terzo schema che potrebbe incrementare ulteriormente di qualche unità per classe la capienza complessiva (genericamente 2/3 studenti rispetto allo schema 1 - ne è di fatto un naturale sviluppo), ma tale ipotesi impone alcuni vincoli ulteriori:

- La disposizione raffigurata è applicabile (ancora una volta) solo nelle aule di larghezza minima di circa 6.5 / 7 metri (considerando un piccolo margine per l'apertura in sicurezza, delle finestre)
- Impone forti vincoli procedurali nell'accesso alle singole postazioni degli studenti (obbligando a far alzare più studenti per consentire l'accesso/uscita da talune postazioni)
- Implica una grande responsabilizzazione degli studenti e maggiori oneri di vigilanza in capo al personale
- Nell'ultima fila i banchi presenti sono 3, per consentire accesso e uscita da ciascuna postazione, sempre nel rispetto del distanziamento necessario

- È una modalità che si reputa percorribile ed adottabile prevalentemente nelle [scuole secondarie](#) di secondo grado (dove si può effettivamente contare su di un elevato grado di responsabilizzazione degli studenti)

Ma allora qual è il **vantaggio** concreto di questo schema? Quello di poter essere applicato nelle aule particolarmente strette in una versione ridotta 3 colonne (esattamente come nel caso dello schema 1) conservandone la capienza minima di circa 10 persone. La larghezza minima del locale in questo caso è di 5.5 metri. L'eventuale spazio in eccedenza sarà ridistribuito incrementando le distanze di sicurezza ed i passaggi disponibili.



Si sottolinea infine che:

- non è possibile fare considerazioni sulla base di un mero calcolo di superficie, poiché porterebbe inevitabilmente a degli errori in quanto non considererebbe la dimensione dei banchi, eventuali elementi sporgenti dalle pareti, ingombri di arredi strettamente necessari (cattedra, tavolo aggiuntivo per postazione lim, ...), la posizione della porta.

- Frequentemente si rende necessario eliminare il banco più prossimo alla porta poiché non sarebbe garantita la distanza di 1 metro dello studente da coloro che entrano o escono dal locale.
- La posizione della cattedra è vincolata e si ricorda che l'insegnante dovrà essere sempre ed in ogni condizione a due metri di distanza da ogni studente.

Attualmente per le **scuole dell'infanzia**, in assenza di parametri specifici - riprendendo sempre il **documento del CTS** che cita: "è opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore" - personalmente ho ritenuto di considerare una superficie di 4 m<sup>2</sup> per ciascuno studente (che in realtà è una superficie mediamente riconducibile agli schemi precedenti).

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/le-scuole-1-emergenza-covid-le-novita-sulle-distanze-di-sicurezza-AR-20334/>

**06.08.2020 Nuovo contributo sul distanziamento**

## **Le scuole e l'emergenza COVID: le novità sulle distanze di sicurezza**

Un nuovo contributo sulla problematica del distanziamento interpersonale nelle aule didattiche in previsione del rientro in classe. Un aggiornamento sulle possibilità di riorganizzazione delle classi. A cura dell'Ing. Marco Piatti.

*In relazione all'emergenza [COVID-19](#) e alla **ripartenza delle attività scolastiche**, che avverrà a settembre pur tra i dubbi relativi ai rischi e agli standard di sicurezza richiesti, torniamo a fornire utili informazioni in materia di sicurezza.*

*Nei nostri articoli abbiamo presentato non solo i documenti ufficiali in materia - ad esempio le proposte di [linee guida per la scuola](#) e le indicazioni Inail sulla pulizia e sanificazione nelle strutture scolastiche - ma anche alcuni contributi di nostri lettori sulla ripresa in sicurezza dell'attività scolastica.*

*Il problema è che, con riferimento anche all'evoluzione epidemiologica del [nuovo coronavirus](#), le condizioni per la riapertura della scuole sono in continuo aggiornamento. Aggiornamento che dipende anche dalle indicazioni fornite dal **Comitato tecnico scientifico (CTS)** che ha lo scopo di fornire consulenza sull'adozione delle misure di prevenzione necessarie a fronteggiare la diffusione del virus SARS-CoV-2.*

*Per questo motivo pubblichiamo oggi un aggiornamento dell'articolo "[Le scuole e l'emergenza COVID: come rispettare le distanze di sicurezza?](#)", pubblicato lo scorso 16 luglio. Nel contributo, a cura dell'Ing. Marco Piatti, vengono presentate le ultime novità sulla distanza interpersonale e sulla riorganizzazione delle classi.*

**Le scuole e l'emergenza COVID: come rispettare le distanze di sicurezza? Ultimi aggiornamenti**

Nelle ultime settimane elevato è stato il fermento degli addetti ai lavori e delle autorità per chiarire, anche se ancora con molti dubbi e lacune, i parametri di rientro in classe per settembre.

L'aspetto più discusso è stato sicuramente quello relativo alla **distanza interpersonale** tra gli studenti, e se questa fosse da considerare "**statica**", avendo come riferimento lo studente seduto al banco, o "**dinamica**" quindi da rispettare anche durante i movimenti degli studenti

In un primo periodo, l'assunzione corretta era sicuramente quella più cautelativa, ovvero quella del metro "dinamico", in particolare perché richiamata esplicitamente in due passaggi principali:

Il **verbale CTS del 28/5/2020** che scriveva:

*"Il layout delle **aule** destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, **anche in considerazione dello spazio di movimento**".*

La adozione del **Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative** in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, che riporta:

*"Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:*

- 1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);*
- 2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;*
- 3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.*

*È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:*

- 1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;*
- 2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), **dinamici (persone in movimento)** o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento)" (...);*

Rispetto alle precedenti considerazioni, descritte nell' [articolo del 16/7/2020](#) (l'articolo fu scritto intorno ai primi giorni di luglio), sono intervenuti due ulteriori verbali del CTS, e con essi due importati chiarimenti:

- Con il **verbale n. 90 del 24/6/2020** il CTS ha chiarito che la distanza è da considerarsi **tra le rime buccali (quindi la bocca) degli studenti**

- Con il **verbale n. 94 del 7/7/2020** il CTS ha chiarito che nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, **avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità.**

Sul primo punto è stata fornita una precisazione utile e, si ritiene, anche dovuta.

Sul secondo punto c'è stato un netto cambio di rotta, essendo l'affermazione evidentemente in antitesi con i precedenti riferimenti normativi

Rimangono in ogni caso valide le considerazioni relative a:

- la presenza di arredi come librerie e scaffali dovrà essere sempre limitatissima (è fortemente raccomandata l'eliminazione di ogni arredo, anche per agevolare le [procedure di sanificazione](#))
- l'impossibilità di formulare considerazioni precise solamente in base al parametro superficie (aspetto confermato anche dal CTS)
- La posizione della cattedra (o del solo insegnante) sarà vincolata e si ricorda che l'insegnante dovrà essere sempre ed in ogni condizione a 2 metri di distanza da ogni studente; **sottolineiamo che il distanziamento per l'insegnante risulta DINAMICO, infatti nel verbale 94 del CTS si parla di "zona interattiva" tra docente e studente, in cui deve essere rispettata la distanza di 2 metri.**

Secondo queste nuove specifiche il massimo affollamento dei locali cresce ragionevolmente di alcune unità.

Si rappresenta quindi nel seguito lo schema di disposizione dei banchi, attualmente valido (le misure sono espresse in metri):

Il terzo schema che potrebbe incrementare ulteriormente di qualche unità per classe la capienza complessiva (genericamente 2/3 studenti rispetto allo schema 1 - ne è di fatto un naturale sviluppo), ma tale ipotesi impone alcuni vincoli ulteriori:

- La disposizione raffigurata è applicabile (ancora una volta) solo nelle aule di larghezza minima di circa 6.5 / 7 metri (considerando un piccolo margine per l'apertura in sicurezza, delle finestre)
- Impone forti vincoli procedurali nell'accesso alle singole postazioni degli studenti (obbligando a far alzare più studenti per consentire l'accesso/uscita da talune postazioni)
- Implica una grande responsabilizzazione degli studenti e maggiori oneri di vigilanza in capo al personale
- Nell'ultima fila i banchi presenti sono 3, per consentire accesso e uscita da ciascuna postazione, sempre nel rispetto del distanziamento necessario

- È una modalità che si reputa percorribile ed adottabile prevalentemente nelle [scuole secondarie](#) di secondo grado (dove si può effettivamente contare su di un elevato grado di responsabilizzazione degli studenti)

Ma allora qual è il **vantaggio** concreto di questo schema? Quello di poter essere applicato nelle aule particolarmente strette in una versione ridotta 3 colonne (esattamente come nel caso dello schema 1) conservandone la capienza minima di circa 10 persone. La larghezza minima del locale in questo caso è di 5.5 metri. L'eventuale spazio in eccedenza sarà ridistribuito incrementando le distanze di sicurezza ed i passaggi disponibili.

Si sottolinea infine che:

- non è possibile fare considerazioni sulla base di un mero calcolo di superficie, poiché porterebbe inevitabilmente a degli errori in quanto non considererebbe la dimensione dei banchi, eventuali elementi sporgenti dalle pareti, ingombri di arredi strettamente necessari (cattedra, tavolo aggiuntivo per postazione lim, ...), la posizione della porta.
- Frequentemente si rende necessario eliminare il banco più prossimo alla porta poiché non sarebbe garantita la distanza di 1 metro dello studente da coloro che entrano o escono dal locale.
- **La posizione della cattedra è vincolata e si ricorda che l'insegnante dovrà essere sempre ed in ogni condizione a due metri di distanza da ogni studente.**

Attualmente per le **scuole dell'infanzia**, in assenza di parametri specifici - riprendendo sempre il **documento del CTS** che cita: "è opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore" - personalmente ho ritenuto di considerare una superficie di 4 m<sup>2</sup> per ciascuno studente (che in realtà è una superficie mediamente riconducibile agli schemi precedenti).

**Ing. Marco Piatti** *Consulente sicurezza nelle Scuole*

## **Sicurezza nelle scuole: le indicazioni sull'affollamento delle aule**

L'autore si sofferma sugli affollamenti nelle aule didattiche, analizzando il contesto normativo attuale e non solo sotto il profilo della sicurezza, aiutando i lettori a sviluppare una coscienza sulle modalità di gestione. Di Marco Piatti.

In merito alla questione "**affollamento aule**" il principale riferimento è quanto indicato dal D.M. 26/08/1992: norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

Il cap. 5.0 di tale decreto, riferendosi alle aule didattiche, riporta:

*"Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula; ...omissis...."*

Contrariamente a quanto potrebbe sembrare ad una prima superficiale lettura, tale articolo non prescrive affatto che un'aula non possa contenere più di 26 persone; infatti tale affollamento è invece utilizzato dai vigili del fuoco per definire (in sede di approvazione progetto) l'affollamento complessivo e di ogni piano dell' [edificio scolastico](#), e conseguentemente, per verificare se la larghezza dei corridoi e delle scale e delle uscite di sicurezza, sino sufficienti per garantire l'esodo di tutte le persone presenti.

Il capitolo che di tale decreto stabilisce il limite al numero di persone per singola aula, è invece il capitolo 5.6 (comma 3) il quale riporta:

*"Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 ...."*

Il legislatore ha poi chiarito che,

"nell'ambito delle strutture scolastiche costruite o utilizzate prima del 27/11/1994, i locali destinati ad aule didattiche e esercitazioni, non devono essere adeguati al 3° comma del p.to 5.6 dell'allegato al DM 26/8/1992, per quanto attiene la larghezza delle porte. La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall'art. 16, co. 3 del D.Lgs n. 242/1996 (**Lett. Circ. prot. n. P954/4122 sott. 32 del 17/5/1996**). "

Risulta pertanto evidente che il D.M. 26/8/92:

- specificando che "le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti" non pone alcun limite all'affollamento massimo di ciascuna aula
- anzi, si esplicita che ogni aula può contenere anche più di 50 persone (si pensi ad esempio alle aule universitarie), a condizione che le porte siano sufficienti

Sulla base di quanto sopra evidenziato, **ogni aula può pertanto contenere:**

- fino a 25 persone se la porta si apre nel senso contrario all'esodo (verso l'interno del locale),
- fino a 50 persone se la porta si apre nel senso dell'esodo (verso il corridoio o comunque verso l'esterno del locale),
- più di 50 e fino a 100 persone se le porte sono almeno due e dimensionate per avere una capacità di deflusso adeguata, di cui una dotata di maniglione antipanico.

Ricordiamo che il modulo di uscita ha larghezza fissata in 60 cm (anche se il concetto di "modulo", in questi ultimi anni, sta venendo superato).

Nelle scuole il legislatore, attraverso il D.M. 26/08/1992, ha fissato la capacità di deflusso in 60 persone/modulo.

Tutto ciò è peraltro in linea con i disposti del **D.Lgs. 81/2008**, all. IV, p.to 1.6.3, e con il [D.M. 10 marzo 98](#) all. 3.5.

In linea di principio, per cause di forza maggiore e per brevi periodi (ad esempio per lo smistamento classi), sarebbe possibile utilizzare un'aula con la porta che si apre nel senso contrario all'esodo, con più di 25 persone, provvedendo a rimuovere la porta del locale o bloccandola in posizione di totale apertura, con l'adozione di tutte le misure del caso (disposizioni interne, vigilanza del preposto,...)

Cambiando poi fonte normativa, sono ancora oggi, spesso presi in considerazione e richiamati gli indici di cui al **D.M. 18/12/1975**, che fissavano, fra gli altri, i noti rapporti tra superficie del locale e numeri di studenti (c.d. **indici di funzionalità didattica**) pari a 1,8 m<sup>2</sup>/studente nelle scuole di grado inferiore (infanzia, primarie e secondarie di primo grado) ed a 1,96 m<sup>2</sup>/studente nelle scuole di grado superiore.

Chi tuttavia ancora faccia riferimento a tali parametri, trascura che il D.M. 18/12/1975 è stato abrogato dall'art. 12 della Legge n° 23 del 11/01/1996 (G.U. n.15 del 19/01/1996). In particolare l'art. 5 (comma 3) di tale legge riporta:

*"fino all'approvazione delle norme regionali di cui al comma 2, possono (n.d.r.: e non devono) essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto emanato dal Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975";*

Pertanto l'assunzione di tali indici di riferimento non rappresenta (almeno attualmente) un obbligo ma una possibilità/facoltà e comunque, laddove fossero obbligatori, risulterebbero indici "minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia scolastica"; non sono pertanto indici finalizzati a garantire la sicurezza e la salute in [ambito scolastico](#).

È a questo punto necessario ricordare che:

- quand'anche il DM 18.12.75 non fosse stato abrogato, gli indici di riferimento in esso riportati, sarebbero vincolanti in fase di progettazione e realizzazione di nuovi edifici scolastici e non in fase di gestione dell'attività scolastica; l'art 5.7 il decreto riporta: "*Le norme di cui sopra, mentre per i progetti in corso di esecuzione, o già approvati, o in fase inoltrata di approvazione e per gli ampliamenti, adattamenti, completamenti di edifici già esistenti hanno carattere indicativo, **debbono invece intendersi prescrittive per i progetti afferenti ai nuovi programmi ed a quelli già esistenti per i quali non ancora si è provveduto alla progettazione delle relative opere.***" Ancora una volta ribadendo come tali indici, già al tempo di emanazione del decreto non costituirono un obbligo cogente nel caso particolare degli edifici realizzati in data antecedente la sua entrata in vigore, ovvero per la maggior parte dei nostri edifici scolastici.
- Stante quanto sopra, gli indici di cui al decreto in parola, sono comunque stati assunti quali parametri di riferimento a garanzia di una sufficiente salubrità degli ambienti; in effetti tali parametri in relazione all'altezza minima degli ambienti, garantivano un adeguato volume d'aria allo studente.

Norme successive hanno poi fissato il **limite di 20 studenti per classe**, laddove fossero presenti disabili (ancora una volta senza riferirsi alla superficie del locale in questione); tuttavia tale prescrizione ha più recentemente perso la sua valenza, infatti con la **circolare ministeriale** (ministero dell'Istruzione) **n. 10, AOODPIT Prot. n. 727, 21 marzo 2013**, è stato chiarito che "Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni" introducendo una facoltà e non già un obbligo.

Allo stato attuale, sostanzialmente, non esistono quindi **indici prescrittivi di affollabilità delle aule** (e più in generale di tutti gli altri spazi), ed anzi le norme sull'organico scolastico (vedasi DPR 81/2009) impongono la costituzione di classi con un numero minimo di studenti, senza prendere in considerazione gli spazi in cui queste saranno inserite.

Ma ciò non è in contrasto con quanto previsto dalle norme antincendio, tanto è che già in precedenza, il Ministero dell'Interno si era pronunciato con la **nota prot. N. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008**, in cui, nel paragrafo conclusivo è scritto:

*" un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza".*

Discendono due **considerazioni** dovute:

- Il modesto incremento è convenzionalmente quantificato nel 10%, rispetto agli indici di cui al DM 18.12.1975
- Dal punto di vista della [sicurezza antincendio](#), la condizione fondamentale è disporre di idonei percorsi di esodo, che chiaramente, dovranno essere presenti anche nelle aule.

È quindi ora che si comprende come, seppur rimosso il rapporto superficie/studente, sia comunque presente un **vincolo**, ovvero quello legato alla disposizione degli arredi e materiali presenti nei locali: se il vigile del fuoco ritiene che lo spazio minimo da garantire per il passaggio di una persona, sia di 60 cm (appunto il modulo), è evidente che tale spazio (utile, ovvero privo di ingombri) dovrà essere rispettato nelle scelte di disposizione degli arredi (non solo i banchi), dei materiali, e nella scelta di ulteriore incremento del numero di studenti nel locale in questione, in maniera che da ciascun posto a sedere e fino alla porta del locale sia rispettata tale condizione.

Più in pratica: tra un banco ed il successivo, ovvero tra due file di banchi, dovranno essere garantiti almeno 80 cm (distanza da intendersi tra i bordi dei tavoli), così da avere considerato l'ingombro di sedie, giacche, zaini e quant'altro.

Sia chiarito come ciascun banco non debba costituire "un'isola" attorniata da 80 cm di spazio libero, ma che i passaggi verso la porta dovranno rispettare tale condizione: questo significa che i banchi possono essere raggruppati anche in file da 2 o 3 per volta, ma in questa seconda ipotesi dovranno avere un corridoio su entrambi i lati (2 studenti evacueranno da un lato ed uno dall'altro), mentre i banchi organizzati in coppia potrebbero essere lasciati a ridosso del muro da un lato (anche se è sempre consigliabile lasciare lo spazio su entrambi i lati laddove possibile). Tale misura di sicurezza dovrebbe poi essere resa nota attraverso, idonee procedure (prescrizioni, ordini di servizio, regolamento della sicurezza,...) e quotidianamente dovrebbe esserne verificata l'effettiva applicazione.


È evidente che laddove non sia garantita tale condizione, sarà necessario concordare con gli uffici competenti l'impossibilità di accogliere ulteriori studenti (ed eventualmente programmarne la riduzione), o più propriamente (visti i vincoli normativi in termini di organici) ridurre i materiali didattici presenti nelle aule, allo stretto necessario, arrivando sino alla loro eliminazione (rimozione di tutte le librerie, mobili, etc che occupando spazio riducono i passaggi in questione).

In conclusione: è evidente che oggi, rispetto agli anni '70, in cui furono definiti gli indici, viviamo un periodo dove la didattica è in forte e continua evoluzione e richiederebbe spazi differenti (più ampi per accogliere maggiori attrezzature, strumenti e supporti); tuttavia la norma o meglio il legislatore, sembra non volersi preoccupare della questione, puntando unicamente sulla organizzazione efficiente del sistema (gestione di un maggior numero di studenti con un organico minore).

In questa situazione viene ad assumere un ruolo rilevante la valutazione del [rischio stress lavoro correlato](#); in conseguenza a tale valutazione, sentito il parere del GV (Gruppo di Valutazione) sarà necessario adottare misure correttive che potranno ad esempio consistere in attività che interrompano frequentemente l'attività ordinaria in aula didattica.

**Ing. Marco Piatti** *Consulente sicurezza nelle Scuole*

Tratto da: <https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/istruzione-C-15/sicurezza-nelle-scuole-le-indicazioni-sull-affollamento-delle-aule-AR-18344/> -



Allo schema sopra descritto è peraltro giunta anche una prestigiosa Università, che sta collaborando con le scuole del proprio territorio, per la definizione delle capienze degli edifici scolastici.

Anche in questo caso è utile sottolineare alcuni aspetti:

- In questo schema non esistono particolari vincoli di movimento, ma si ricorda che nel caso le persone si muovano, **dovrà essere indossata la mascherina**
- a seconda della posizione della cattedra potrebbe essere necessario eliminare una o due postazioni degli studenti (al fine di rispettare i due metri di distanza tra docenti e studenti). Potrebbe essere opportuno valutarne la rimozione così da guadagnare dello spazio per il mantenimento dei suddetti banchi
- l'eventuale spazio "laterale" residuo (nella direzione tra la parete della porta e le finestre) dovrà essere equamente distribuito tra la zona di apertura delle finestre e quella destinata ai corridoi centrali **(che dovranno essere sempre il più larghi possibile)**
- Si ritiene opportuno ricordare che **in tutte le aule la postazione dell'insegnante dovrebbe essere presso la porta, per evitare il transito nella "zona studenti"**.
- Nel caso sia necessario inserire un disabile in una classe, si ricorda che quest'ultimo dovrà essere collocato (unitamente al proprio assistente) nel rispetto del distanziamento di 2 metri dagli altri studenti (analogamente a quanto avviene con il docente). Ciò comporta verosimilmente la perdita di 2/3 postazioni studenti (quelle più prossime al docente stesso)
- In questo schema la eventuale interazione tra ciascuna coppia di studenti, dovrà essere evitata con un adeguato grado di responsabilizzazione degli studenti ed un incrementato livello di vigilanza da parte del personale (ad esempio gli studenti dovranno essere istruiti a non scambiarsi oggetti, non assumere posture che potrebbero diminuire la distanza di sicurezza,...). Unica alternativa a tale misura può essere l'adozione del modello proposto ad esempio dal USR Veneto, dove ogni banco costituisce una postazione isolata, distanziata di almeno 60-80 cm in tutte le direzioni (distanze intese dai bordi degli altri banchi). È evidente che tale schema riduce in ogni caso la [capienza del locale](#).

Le considerazioni sopra riportate si intendono valide, chiaramente, salvo pronunciamenti dei competenti USR.